



**CITTÀ DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

*Medaglia d'Argento al Valore Civile*

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 42 del 07/08/2026**

**OGGETTO:** ordinanza sindacale per la disciplina del bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò, somministrazione di bevande alcoliche e attività di intrattenimento danzante e musicale nei giorni 14 e 15 agosto.

**Premesso che:**

- con Ordinanza Balneare **n. 76/2026** sono disposti i seguenti divieti sulle spiagge del territorio del Comune di Terracina:

*2.1.1. lasciare natanti in sosta, fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;*

*2.1.2. lasciare sulle spiagge libere anche negli orari diurni ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate;*

*2.1.3. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, ecc., la fascia di arenile avente profondità di metri 5 (cinque) dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, senza facoltà di permanenza. Nei casi in cui la profondità dell'arenile sia minore di metri 15 (quindici), l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità stessa;*

*2.1.4. campeggiare o comunque installare tende o strutture similari;*

*2.1.5. transitare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia e/o soccorso (che hanno totale libertà di transito), nonché di quelli addetti alla pulizia degli arenili (confacoltà di transito dalle ore 19.00 alle ore 09.00 del giorno seguente); praticare qualsiasi gioco sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti se queste attività arrechino danni o molestie alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati UNICAMENTE nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;*

*2.1.6. tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00;*

- 2.1.7. esercitare attività lucrative, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o sportive senza le prescritte autorizzazioni, in particolare restano comunque vietate le attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti;
- 2.1.8. gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- 2.1.9. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- 2.1.10. sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- 2.1.11. esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità;
- 2.1.12. introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- 2.1.13. pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. surfcasting) organizzate dalle associazioni sportive, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione; l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con l'esclusione pertanto delle aree assentite in concessione; 2.1.14. distendere o tinteggiare reti da pesca;
- 2.1.15. effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere;
- 2.1.16. offrire, a qualsiasi titolo su tutto il litorale, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici e privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità a qualunque titolo, di tratti di arenile, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;

• **con Regolamento di Polizia Urbana:**

art. 5 co. 1 in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili;

art. 12 co.1 è vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende... o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo;

art. 19 co. 2 nelle strade e aree pubbliche, fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni, è vietato recare disturbo con rumori o schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica;

**Visto:**

- a) il Codice della Navigazione, artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, e 1174 nonché 28, 59 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- b) il D.lgs. 112/98 "Conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997 n. 59";

- c) la Del. di Giunta Regionale n. 1161/2001 e ss. mm. ii. "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni di subdelega ai sensi della L.R. n. 1419, nonché il Regolamento Regionale n. 11/2009";
- d) le Autorizzazioni di accensioni fuochi e artifizi pirotecnici su aree demaniali marittime emesse dalla Questura di Latina – Commissariato di Polizia di Terracina;

**Considerato** che in occasione della festività del 15 agosto si riverseranno, come consuetudine, sulle spiagge del litorale cittadino, un considerevole numero di persone che, con festeggiamenti estemporanei, inevitabilmente potrebbero implicare assembramenti e manifestazioni che prevedono l'utilizzo improprio dell'arenile;

**Considerato**, inoltre, che è consuetudine per i fruitori delle spiagge intrattenersi oltre l'orario di balneazione, per campeggiare, accendere fuochi e falò e, in particolare nella notte tra il 14 e il 15 agosto, sparare fuochi d'artificio sugli arenili, consumare alcool e lasciare rifiuti di ogni genere sulla spiaggia;

**DATO ATTO** che tali comportamenti, in considerazione della inevitabile impossibilità di esercitare un adeguato controllo del flusso di persone che, durante l'estate, è solita, riversarsi sulle spiagge del litorale cittadino, costituiscono criticità per la gestione dell'ordine pubblico;

**Ritenuto** doveroso, per i motivi sopra espressi e al fine di prevenire le eventuali citate criticità alla gestione della sicurezza urbana, disciplinare in modo funzionale la somministrazione di bevande alcoliche e delle attività di intrattenimento danzanti e musicali e attività di bivacco, campeggio ed accensione di falò;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000.

## **ORDINA**

**per i giorni 14 e 15 agosto 2026:**

il divieto di bivacco, campeggio, accensioni di fuoco e falò su tutte le spiagge del litorale cittadino;

il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nei pubblici esercizi, compresi gli stabilimenti balneari, **dalle ore 02.00 alle ore 07.00;**

**La riduzione** delle emissioni musicali, in qualsiasi forma, a partire **dalle ore 02.00**, ed a seguire **la cessazione totale, alle ore 03.00**, di ogni attività di intrattenimento danzante e musicale da parte dei pubblici esercizi, compresi gli stabilimenti balneari, previamente autorizzate nelle forme di legge.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

## **SANZIONI**

I contravventori, saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, a norma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi degli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza Balneare vigente, artt. 5, 12 e 19 del Regolamento di

Polizia Urbana nonché, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente.

### **AVVERTE**

che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi del C.P.A., al T.A.R. Lazio, Sez. dist. di Latina, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data dalla medesima pubblicazione.

### **DISPONE**

la notifica della presente ordinanza, ognuno per le proprie competenze, a:

Prefettura di Latina;

Commissariato di P.S. di Terracina;

Polizia Stradale dist. di Terracina;

Comando Stazione Carabinieri di Terracina;

Comando Compagnia Carabinieri di Terracina;

Compagnia Guardia di Finanza di Terracina;

Comando Carabinieri - Forestale di Terracina;

Comando VV.F. Terracina;

Comando Provinciale VV.F. di Latina;

Capitaneria di Porto di Terracina;

Comando di Polizia Locale.

**Il Sindaco**

Arch. Francesco Giannetti (\*)

---

(\*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.